

## APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

Libro V - Del lavoro  
Titolo V - Delle società

### **Art. 2440-bis Aumento di capitale delegato liberato mediante conferimenti di beni in natura e di crediti senza relazione di stima (Abrogato)**

[Nel caso sia attribuita agli amministratori la facoltà di cui all'[articolo 2443](#), secondo comma, e sia deliberato il conferimento di beni in natura o crediti valutati in conformità dell'[articolo 2343-ter](#), gli amministratori, espletata la verifica di cui all'[articolo 2343-quater](#), primo comma, depositano per l'iscrizione nel registro delle imprese, in allegato al verbale della deliberazione di aumento del capitale, una dichiarazione con i contenuti di cui all'[articolo 2343-quater](#), terzo comma, dalla quale risulti la data della delibera di aumento del capitale.

Entro trenta giorni dall'iscrizione della dichiarazione di cui al primo comma i soci che rappresentano, e che rappresentavano alla data della delibera di aumento del capitale, almeno il ventesimo del capitale sociale, nell'ammontare precedente l'aumento medesimo, possono richiedere la presentazione di una nuova valutazione. Si applica in tal caso l'[articolo 2343](#). Il conferimento non può essere eseguito fino al decorso del predetto termine e, se del caso, alla presentazione della nuova valutazione.

Qualora non sia richiesta la nuova valutazione, gli amministratori depositano per l'iscrizione nel registro delle imprese congiuntamente all'attestazione di cui all'[articolo 2444](#) la dichiarazione che non sono intervenuti, successivamente alla data della dichiarazione di cui al secondo comma, i fatti o le circostanze di cui all'[articolo 2343-quater](#), primo comma .]